



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ANNESSO A PUBBLICI ESERCIZI AI SENSI DELLA
DELIBERA DI C.C. N° 71 DEL 10/12/2014 , della DELIBERA DI G.C.357 DEL 19/07/2018

Concessione n° 580 Del 21/8/2018
rilasciata in data 21/8/2018

Procedimento Unico Autorizzatorio (PUO)

IL DIRIGENTE


Pratica N. 7823 - 2018 (Prot. Gen. N. 444016 - 2018)	
Del 15/05/2018	presentata da BALDINI ALESSANDRO
CF: BLDLSN69P24F839K	nella qualità di legale rappresentante
Della BALFED SOC. A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICA	
P.IVA 08803231219	con sede legale in NAPOLI, VIA GIOACCHINO ROSSINI 38
Sede operativa in Napoli	VIA GIOACCHINO ROSSINI 42/44/46
Dato atto del possesso del titolo giuridico abilitativo all'esercizio dell'attività di somministrazione:	
SCIA prot. 409984 del 04/05/2018, chiusa con esito positivo.	
Rilevato che il possesso del titolo giuridico abilitativo all'esercizio dell'attività implica il regolare possesso in capo al concessionario dei requisiti di cui al D.Lgs 159/2011 e all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.	
Rilevato, altresì, che la comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data di acquisizione (art. 86 comma 1 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii), il presente provvedimento, rilasciato in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia, decade in caso di successiva accertata sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.	

Visto il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2018., in particolare gli artt. 6,7, 8, 10, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 31.

il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e /o artigianali (di seguito Regolamento dehors), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 10/12/2014.

Verificata la completezza e la conformità delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della concessione nonché sul rispetto delle condizioni e dei limiti imposti dal Regolamento "Dehors" nonché la completezza degli allegati tecnici.

Vista la dichiarazione ai fini della regolarità contributiva e del rispetto della normativa in



2

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in cui l'interessato ha autocertificato, l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato B del Regolamento COSAP (ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito).

Richiesti i pareri di rito ai servizi e agli Enti coinvolti nel procedimento.

Dato atto che non sussistono in capo al responsabile del procedimento e in capo al Dirigente situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.

Dato atto che per le problematiche insorte con la Soprintendenza in sede di rilascio dell'autorizzazione di propria competenza, per la mancanza di personale, per le carenze dell'applicativo SUAP e delle attrezzature tecniche a disposizione del servizio non è stato possibile rispettare i tempi del procedimento, stabiliti dal vigente Regolamento dehors.

Visto

il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di C.C. n. 46 del 9/3/2001 e s.m.i.;

il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e il relativo Regolamento di Attuazione;

il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

la L. 241/90 e s.m.i.;

l'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i.;

gli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e s.m.i.;

gli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e modificato con deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017;

il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 che ha soppresso l'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti di autorizzazione/concessione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, aggiornato con deliberazione di G.C. n. 34 del 30/01/2018 e il relativo Allegato 3, denominato "Schede processi per area di rischio" che identifica gli eventi rischiosi correlati ai provvedimenti Concessori /Autorizzatori (rischi da R1 a R16) e le relative misure a presidio del rischio corruttivo di cui l'Amministrazione si è dotata, Allegato 3 bis.

Attestato che sono state rispettate le misure di mitigazione del rischio corruttivo di cui al succitato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, aggiornato con deliberazione di G.C. n. 34 del 30/01/2018.

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e degli artt. 13 comma 1, lettera b e 17, comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/2/2013.

Vista la sottoscrizione della Dichiarazione di Intenti tra la Soprintendenza di Napoli ed il Comune di Napoli del 10/4/2017.

Vista la deliberazione di G.C. n. 200 del 19/04/2017

Vista la deliberazione di G.C. n. 587 del 30/10/2017

Vista la deliberazione di G.C. n. 357 del 19/07/2018

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNO 2018

CATEGORIA COSAP	TARIFFA €	MQ	CANONE €
B	127,49	14	1784,86

acquisito il pagamento di euro ^{743,70} effettuato in data ^{1.8.2018} ai sensi dell'art. 31 del Regolamento per occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone (COSAP),

CONCEDE FINO AL 31 OTTOBRE 2018



Alla BALFED SOC. A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICA

l'occupazione di suolo pubblico nell'area prospiciente il pubblico esercizio sito in Napoli in

VIA GIOACCHINO ROSSINI 42/44/46

per l'installazione di arredi di minimo impatto, come da progetto allegato che costituisce parte integrante del presente atto, con il divieto di utilizzare teli verticali in pvc, paraventi, fioriere e pedana e ogni ulteriore elemento di arredo e con la prescrizione di depositare all'interno del locale gli arredi nei giorni e negli orari di chiusura dell'attività,

con un ingombro totale di mq 14,00

CONCESSIONE CONTINUATIVA IN AREA A

La concessione è valida fino al 31.10.2018.

Il presente provvedimento sarà reso disponibile al Servizio tributario competente e alla Polizia Locale mediante pubblicazione nella sezione "Aree Tematiche" del sito istituzionale del Comune di Napoli.



Si da avviso che decorsi 30 giorni dal ricevimento della presente richiesta senza che sia stata prodotta la documentazione richiesta la pratica verrà definitivamente archiviata.

DA RESTITUIRE FIRMATO DAL CONCESSIONARIO E DA ALLEGARE ALLA CONCESSIONE RILASCIATA

Pratica N. 7823 - 2018 (Prot. Gen. N. 444016 - 2018)	
Del 15/05/2018	presentata da BALDINI ALESSANDRO
CF: BLDLSN69P24F839K	nella qualità di legale rappresentante
Della BALFED SOC. A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICA	
P.IVA 08803231219	con sede legale in NAPOLI, VIA GIOACCHINO ROSSINI 38
Sede operativa in Napoli	VIA GIOACCHINO ROSSINI 42/44/46

PATTI E CONDIZIONI DA RESTITUIRE FIRMATI PER ACCETTAZIONE

Il concessionario sottoscrivendo il presente atto dichiara di essere a conoscenza che la concessione è rilasciata con le modalità previste dalla deliberazione di G.C. n. 357 del 19/07/2018 e ne accetta integralmente le condizioni.

Il concessionario sottoscrivendo il presente atto dichiara di essere a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento dei Dehors, approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 10/12/2014 e dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2018. In particolare dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dall'Art. 10 e dall'Art. 18 del Regolamento COSAP, che di seguito si riportano:

Art. 10 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli, senza possibilità di ripetere i canoni versati, corrispondenti ai periodi non goduti e salva l'irrogazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa di settore, qualora:
 - a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione;
 - b) non osservi quanto stabilito dalle norme e dai Regolamenti comunali;
 - c) sia stata revocata, annullata o abbia perso efficacia l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
 - d) nel corso della durata della concessione ovvero entro 365 giorni sia violata per almeno 3 (tre) volte la dimensione di occupazione suolo pubblico concessa;
 - e) non osservi le norme e gli obblighi di natura retributiva, contributiva e di sicurezza in materia di lavoro, qualora presso l'unità locale risultino addette più di due unità lavorative

oltre al titolare. Oltre a comportare, *iuris et de iure* la decadenza dalla concessione già rilasciata, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo della presente lettera e) rappresenta, altresì, causa ostativa al rilascio di una nuova concessione di occupazione di suolo pubblico per un periodo graduato in base

alla gravità della violazione stessa, come individuato all'Allegato B del presente regolamento, mutuato dall'allegato A al D.M. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/1/2015. Ai fini

dell'applicazione della presente lettera e), è necessario che le violazioni siano definitivamente accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, secondo la normativa vigente.

f) non si adegui alle prescrizioni in materia di arredo che verranno congiuntamente definite dal Protocollo del 2 agosto 2017 fra Comune di Napoli, Camera di Commercio, Sovrintendenza alle Belle Arti ed Università Federico II, per le aree individuate dallo stesso, anche se già rilasciate.

g) violi uno o più degli obblighi di cui agli artt. 18 e 19 del presente Regolamento. Oltre a comportare, *iuris et de iure* la decadenza dalla concessione già rilasciata, la violazione da parte del medesimo concessionario delle disposizioni di cui ai richiamati artt. 18 e 19 per tre volte nell'arco del medesimo anno solare, rappresenta, altresì, causa ostativa al rilascio di una nuova concessione di occupazione di suolo pubblico per un periodo di 12 mesi dall'ultima violazione definitivamente accertata.

2. La decadenza della concessione può essere pronunciata d'ufficio:

a) in caso di omesso o parziale pagamento del canone o di una sua rata, con relativi interessi e

sanzioni, trascorsi infruttuosamente 30 giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento;

b) in caso di violazione delle norme, dei termini e delle procedure relative alla voltura della concessione di cui all'articolo precedente;

c) in caso di uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

3. La pronuncia di decadenza di cui al precedente comma 2 comporta la cessazione degli effetti del

provvedimento concessorio dal momento in cui viene pronunciata.

4. La mancata occupazione nei termini sarà oggetto di apposito rilievo in loco da parte del

competente Servizio concessorio (anche tramite il Corpo della Polizia locale) e relativo verbale, cui

seguirà una semplice comunicazione al concessionario decaduto per avvisarlo della sopravvenuta

decadenza; conseguentemente il suolo pubblico oggetto della decaduta concessione potrà essere

immediatamente concesso a nuovo richiedente mentre l'eventuale tardiva occupazione da parte del

decaduto concessionario costituisce ad ogni effetto un'occupazione abusiva.

5. Sono cause di estinzione del rapporto di concessione:

a) la morte, la sopravvenuta incapacità della persona fisica oppure l'estinzione della persona

giuridica;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento oppure la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del Curatore o Liquidatore entro 90 giorni dal provvedimento di proseguire la concessione in atto.

6. Le pronunce e le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono tempestivamente comunicate **dal Servizio concessorio al Servizio tributario competente.**

Art. 18 - Obblighi generali del concessionario

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che, in dipendenza dell'occupazione, dovessero derivare a terzi.
2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:
 - a. ad esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione, unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del canone ed eventuali oneri accessori dovuti;
(...)
 - b. a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, anche facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti, nonché l'area circostante nella quale possono essere abbandonati rifiuti riferibili all'attività del concessionario e, se utilizzati impropriamente i cestini pubblici, a tenerli svuotati;
 - c. a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
 - d. a non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - e. ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti;
 - f. ad evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
 - g. a collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati ed a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità;
 - (...)
 - h. ad esporre il QR-Code se associato agli atti autorizzativi rilasciati dal competente Servizio.
3. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo trovano applicazione le **disposizioni di cui al precedente art. 10.**

Il concessionario è inoltre consapevole che:

L'Amministrazione Comunale può imporre in ogni tempo nuove condizioni.

In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere a proprie spese a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal Servizio Occupazione Suolo. In mancanza, il Comune provvederà addebitando le spese al concessionario.

Le occupazioni in Centro Storico (area sito Unesco) devono adeguarsi agli strumenti pianificatori emanati dall'Amministrazione per valorizzare l'area storica della città.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente provvedimento. L'impossibilità di continuazione dell'occupazione oggetto della concessione, per una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune dà diritto al rimborso proporzionale del canone, se già pagato e per il periodo di mancata utilizzazione, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 39 del Regolamento Casap.

Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione indirizzata al Servizio Polizia Amministrativa, con contestuale riconsegna del titolo ed al Servizio tributario competente. In tale caso, per le occupazioni temporanee, resta dovuto l'intero canone determinato in sede di rilascio, mentre per le occupazioni permanenti, resta dovuto l'intero canone previsto per l'anno in cui viene effettuato il recesso.

Il concessionario ha l'obbligo del pagamento anticipato del canone rispetto al ritiro dell'atto concessorio e all'inizio dell'occupazione. Pertanto, il rilascio del presente provvedimento da parte dell'Ufficio Occupazione Suolo Pubblico è subordinato alla determinazione del canone, che verrà comunicato all'indirizzo del concessionario tramite l'applicativo suap. In caso di errore materiale nel calcolo del canone, il concessionario si impegna a versare a conguaglio il dovuto senza sanzioni e/o interessi di mora.

Nei confronti dei soggetti autorizzati che non abbiano correttamente assolto il pagamento del canone, il competente Servizio tributario invia l'avviso di pagamento a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R, invitando il soggetto passivo dell'obbligazione ad adempiere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, con l'avvertenza che decorso inutilmente il termine, il pagamento sarà intimato mediante ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento. Con il medesimo avviso viene irrogata la penale pari al 30% del canone evaso; in caso di pagamento effettuato entro i 60 gg. dalla notifica dell'avviso di pagamento, la penale è ridotta nella misura del 50%. Sono altresì applicati gli interessi come stabiliti all'art.36 del Regolamento Casap. Prima della notifica dell'avviso di cui sopra, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone può regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti con le medesime modalità previste, per i tributi, dall'art.13 del D.Lgs. 472/97 in tema di ravvedimento operoso. Qualora il canone è stato versato con un ritardo inferiore ai 15 giorni, le sanzioni legate al tardivo versamento vengono irrogate in misura ridotta analogamente a quanto disposto, in materia tributaria, dall'art.13 del D.Lgs. 471/97.

L'avvenuto pagamento, anche di una sola rata (nell'ipotesi di pagamento dilazionato), equivale ad accettazione dell'intero canone imposto per la concessione.

Il concessionario è informato che:

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti in caso di gravi situazioni, se non diversamente disposto da norme di legge.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal dirigente del competente Servizio tributario, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avviso di pagamento, ovvero nei casi di ravvedimento di cui all'art.34 comma 3, secondo un piano rateale predisposto dal Servizio tributario competente e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno del mese. Sugli importi rateizzati

sono dovuti gli interessi previsti dal vigente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.

3. La richiesta di dilazione deve essere presentata prima della scadenza utile per il pagamento del debito allegando l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento di un dodicesimo dell'importo complessivamente dovuto. Tale versamento costituisce acquiescenza al provvedimento di accertamento del debito. Il Servizio tributario competente dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

4. La rateazione non è consentita:

a) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;

b) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 1.000,00;

5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni (36 rate mensili)

6. Per gli importi superiori ad € 10.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da istituto bancario o da società assicurativa regolarmente iscritta al IVASS.


7. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad € 100,00.

8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio e le somme residue dovute sono immediatamente riscuotibili mediante l'iscrizione della partita al ruolo coattivo con contestuale decadenza del beneficio previsto all'art. 35, comma 7 (riduzione al 25% della sanzione amministrativa pecuniaria), nonché di quello previsto all'art. 34 commi 2 e 3.

E' ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.

Inoltre, ai fini della regolarità contributiva e del rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'interessato **autocertifica**, con la firma del presente documento, ai sensi del D.P.R. 445/2000, l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato B del Regolamento COSAP (disponibile in calce) ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito (art. 5 c.4 del Regolamento Cosap approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2018).

Il Concessionario (Firma autografa)



ALLEGATO B)
**ELENCO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
 DI CUI ALL'ARTICOLO 8 LA CUI VIOLAZIONE E' CAUSA OSTATIVA ALLA CONCESSIONE
 DI SUOLO**

VIOLAZIONE	PERIODO DI NON REGOLARITA'
Articolo 437 C.P. "Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni nel lavoro"	24 mesi
Articolo 589, comma 2, C.P. "Omicidio colposo"	24 mesi
Articolo 590, comma 3, C.P. "Lesioni personali colpose"	18 mesi
Violazione di disposizioni la cui sanzione e' prevista dagli articoli 55, commi 1, 2 e 3 lett. a), b), c), d); 68, comma 1 lett. a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2 lett. a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2 lett. a), b); 282 commi 1 e 2 lett. a); del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"	12 mesi
Disposizioni indicate dall'articolo 103, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956 "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo"	12 mesi
Articolo 22, comma 12, D. Lgs. n. 286/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"	8 mesi
Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 "Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare"	6 mesi
Articoli 7 "Riposo giornaliero" e 9 "Riposi settimanali" del D. Lgs. n. 66/2003*	3 mesi

* Solo se inerente ad un numero di lavoratori pari ad almeno il 20% del totale delle unita' lavorative regolarmente impiegate.

Le integrazioni richieste sono le seguenti:

- **Altra documentazione eventuale in unico file pdf**



**Allo Sportello Unico per le Attività Produttive
del Comune di Napoli**



Oggetto: ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO (D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e successive integrazioni e modificazioni).

Il sottoscritto BARDINI ALESSANDRO dichiara che la marca da bollo n. codice
Cognome e Nome
identificativo 0170603532274 apposta sulla presente e annullata in base alle
Inserire numero sopra al codice a barre
indicazioni riportate in calce¹, si riferisce a:

domanda di autorizzazione per _____
Oggetto della domanda di autorizzazione
relativa all'attività di _____

sita nel Comune di NAPOLI in _____
Indirizzo Civico

ovvero

rilascio titolo autorizzatorio relativo all'istanza n. PRATICA SUAP N° 7823-2018
Prot. GEN. N. 444016-2018
N° protocollo dell'istanza di autorizzazione

La presente dichiarazione costituisce attestazione del pagamento dell'imposta di bollo, e viene allegata alla domanda che lo scrivente inoltra tramite il sistema *online* dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Napoli.

Il sottoscritto rilascia la presente dichiarazione consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e delle pene previste dall'art. 496 C.P., sulla responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci, o di produzione di atto contenente dati non rispondenti a verità.

Il sottoscritto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli da parte dell'autorità competente.

Firma
Bardini Alessandro

¹ L'annullamento del contrassegno telematico applicato sulla presente dovrà avvenire tramite apposizione, parte sul contrassegno e parte sul foglio, dei seguenti estremi essenziali:
- firma leggibile del titolare dell'attività;
- data di annullamento.

CHIAVE OP. 751992018080180SBE101403799
Operazione disposta il 01/08/2018 da ALESSANDRO BALDINI
presso Filiale (05122) BANCO DI NAPOLI S.P.A.
Titolare del rapporto: IBAN IT94P0101003422100000004021
intestato ALESSANDRO BALDINI

	EURD	VALUTA
BONIFICO ORDINARIO A FAVORE DI: COMUNE DI NAPOLI COSAP IBAN BENEFICIARIO: IT18Z0760103400000049543655	743,70	01/08/18
CON PAGAMENTO DISPOSTO DA: ALESSANDRO BALDINI BIC: BPPIITRRXX DATA REGOLAMENTO : 03/08/2018 DATA ESECUZIONE ORDINE: 01/08/2018 DATA ORA REVOCABILITA': 01/08/2018 13:15:00		
DEBITORE: BALDINI ALESSANDRO CRG: 0101001768199405480340003400IT CAUSALE ABI: CASH		
DESCRIZIONE BENEFICIARIO: OCCUPAZIONE SUOLO P UBBLICO PRATICA SUAP N 7823-2018 COMMISSIONI	2,00	

Documento sottoscritto anche con firma digitale di un rappresentante della Banca

..... Firma



